



Città di Jesolo

Provincia di Venezia

AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA U.O. SPORTELLO UNICO DELL' AMBIENTE

ORDINANZA N. 223

PROT. 81915/14-10-27-STIT

da citare integralmente nella corrispondenza

| | | |
|-------------------------|------------|-------------------|
| Resp. del procedimento: | M. Finotto | (Tel 0421-359270) |
| Resp. istruttoria: | F. Partis | (Tel 0421-359381) |
| Anteatto: | 14/81567 | |

OGGETTO: Ordinanza per la sospensione temporanea della raccolta e commercializzazione di molluschi bivalvi vivi (B.M.V.): Arca noae (Mussoli), Ensis minor (Cappalunga o Cannolicchio) e Solen vagina (Cappalunga o Cannolicchio).
Ambito 10M003 – zone di pesca libera batimetria oltre 3 metri - dalla foce del fiume Livenza alla foce del fiume Sile.

IL SINDACO

- Visto il Regolamento CE n. 178/2002 che stabilisce i principi e requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- Visto il Regolamento CE n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- Visto il Regolamento CE n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, ed in particolare, l'Allegato II, Capo II, lettera c), che indica gli interventi che l'autorità competente deve assumere a seguito dei risultati del campionamento o qualora vi sia un alto rischio per la salute umana;
- Visto il Regolamento CE n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;
- Vista la D.G.R.V. n. 870 del 21 giugno 2011, recante "linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi;
- Vista la D.G.R.V. n. 2432 del 1 agosto 2006 in materia di molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano;
- Vista la D.G.R.V. n. 1041 del 11 aprile 2006, allegato A, recante "Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e mangimi per fini di sanità pubblica";
- Visto il D.Lgs n. 193/2007 di attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, ed in particolare l'art. 2 che individua le autorità competenti all'applicazione dei Regolamenti (CE) n. 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni;
- Preso atto del Decreto della Giunta Regionale n°128 del 24/12/2014, reso ai sensi della succitata DGR n. 870 del 21 giugno 2011 "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) n. 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi" e con cui si è proceduto alla riclassificazione triennale delle zone di produzione e stabulazione molluschi bivalvi vivi (M.B.V) destinati al consumo umano, all'aggiornamento della Cartografia Regionale dei relativi Ambiti di Monitoraggio e, quindi, alla modifica dei Decreti del Dirigente Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare n. 135 del 20 luglio 2010, n. 25 del 1 marzo 2012, n. 43 dell' 11 maggio 2012, n.

pagina 1 di 4



Città di Jesolo

Provincia di Venezia

- 106 del 27 settembre 2012, n. 36 del 27 maggio 2013, e n. 88 del 24 dicembre 2010 del Dirigente Regionale Direzione Prevenzione;
- Visto l'allegato A del succitato Decreto n°128 del 24 dicembre 2014 con cui viene predisposta la nuova riclassificazione sanitaria delle specie di molluschi bivalvi vivi *Arca noae* (*Mussolo*), *Ensis minor* (*Cappalunga o Cannolocchio*) e *Solen vagina* (*Cappalunga o Cannolocchio*), nelle zone di produzione/stabulazione all'interno degli ambiti di monitoraggio marini tra cui anche quelli identificati con la codifica 10M003 e 10M006, e si dispone la sospensione temporanea della raccolta di dette specie di molluschi negli ambiti di monitoraggio indicati e per i 12 (dodici) mesi successivi all'emanazione del Decreto;
 - Visto altresì l'allegato B del succitato Decreto n°128 del 24 dicembre 2014 con cui si approva la Cartografia Regionale delle zone di produzione e stabulazione classificate negli ambiti di monitoraggio tra cui anche quelli identificati con la codifica 10M003 e 10M006, attribuiti per competenza territoriale all'Azienda ULSS n. 10;
 - Preso atto di quanto indicato nell'allegato A di cui sopra relativamente alla riclassificazione e alla sospensione della raccolta per un periodo di 12 mesi a far data dal 24/12/2014 delle specie di molluschi bivalvi vivi denominate *Arca Noae* (*Mussolo*) rientrante all'interno dell'ambito 10M003, *Ensis minor* e *Solen vagina* (*Cappalunga o Cannolocchio*) rientranti all'interno dell'ambito 10M006;
 - Visto il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in particolare l'art. 50 comma 5 che prevede in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze con tingibili ed urgenti da adottare da parte del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
 - Ritenuto necessario adottare, a tutela della salute pubblica, il provvedimento di sospensione di raccolta dei molluschi bivalvi marini delle specie di *Arca noae* (*Mussolo*) dai banchi naturali, siti nell'ambito marino 10M003 (da foce fiume Livenza a foce fiume Sile), e dei molluschi bivalvi marini delle specie di *Ensis minor* (*Cappalunga o Cannolocchio*) e *Solen vagina* (*Cappalunga o Cannolocchio*) dai banchi naturali, siti nell'ambito marino 10M006 (da foce fiume Livenza a foce fiume Sile);
 - Visto l'art. 54 del D.Lgs in data 18.08.2000, n.267;
 - Visto l'art. 13 dello Statuto approvato con D.C.C. n.102 del 04.08.2006;

ORDINA

1. a tutela della salute pubblica:
 - la sospensione temporanea della raccolta e della commercializzazione dei molluschi bivalvi marini della specie *Arca Noae* (*Mussolo*) nell'ambito di monitoraggio 10M003 (da foce fiume Livenza a foce fiume Sile), per almeno 12 (dodici) mesi a far data dal 24/12/2014 e comunque fino a quando non risulteranno ripristinati i requisiti di idoneità sanitaria delle zone di produzione e raccolta di tali molluschi;
 - la sospensione temporanea della raccolta e della commercializzazione dei molluschi bivalvi marini della specie *Ensis minor* e *Solen vagina* (*Cappelunga o Cannolocchio*) nell'ambito di monitoraggio 10M006 (da foce fiume Livenza a foce fiume Sile), per almeno 12 (dodici) mesi a far data dal 24/12/2014 e comunque fino a quando non risulteranno ripristinati i requisiti di idoneità sanitaria delle zone di produzione e raccolta di tali molluschi;
 - i produttori sono tenuti ad attivare le procedure di ritiro del prodotto commercializzato che è stato raccolto a far data dal 24/12/2014;
2. che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e tra gli avvisi nel sito internet del Comune;

pagina 2 di 4



Città di Jesolo

Provincia di Venezia

3. che il provvedimento sia notificato per competenza a:
 - Dipartimento di Prevenzione Unità Operative dei Servizi Veterinari – A.U.L.S.S. N.10, via Trento, n.19 30027 San Dona' di Piave (VE) fax n. 0421.228153;
 - Jesolpesca S.r.l., via T. Edison 30016 Jesolo (VE) fax n. 0421.951030;
 - Coop. Pescatori Jesolo S.C.A.R.L., via Ca' Gamba X traversale, n. 5 30016 Jesolo (VE) fax n. 0421.362538;
 - Coop. Tra i Lavoratori della Piccola Pesca di Cortellazzo A.R.L., via Amba Alagi 10/a 30016 Jesolo (VE) fax n. 0421.980142;
 - Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo via del Faro, n. 24 30013 Cavallino Treponti (VE) fax n. 041.968962 ed alla Provincia di Venezia Ufficio Caccia e Pesca, Centro Servizi 2, Viale Sansovino n. 3-5 30173 Venezia Mestre (VE) fax n. 041.2501195, in qualità di autorità competenti in materia di pesca per l'Ambito di monitoraggio;
 - Polizia Locale, sede, Carabinieri di Jesolo via C. Battisti, n. 1 30016 Jesolo fax n. 0421.369805 e Guardia di Finanza di Jesolo via G. Mameli, n. 103 30016 Jesolo fax n. 0421.380353;
 - Regione Veneto, Direzione Prevenzione Unità Complessa Sanità Animale e Igiene Alimentare Rio Nuovo - Dorsosuro, 3493 30123 Venezia (VE) fax n. 041.2791330 – 1374;
4. l'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo, la Provincia di Venezia e le Forze dell'ordine cui viene notificata l'ordinanza sono incaricati dell'attività di controllo sul rispetto della medesima;
5. il servizio Veterinario territorialmente competente è incaricato dell'attività di verifica sui produttori interessati, per quanto riguarda l'attivazione delle procedure di ritiro del prodotto immesso sul mercato e la comunicazione delle informazioni in proprio possesso, qualora opportuno, alle autorità sanitarie territorialmente competenti per i centri di depurazione/spedizione che hanno ricevuto il prodotto;
6. la violazione della presente ordinanza è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con le sanzioni previste dal D.Lgs n. 193/2007, art. 6 comma 14 (immissione sul mercato di prodotto proveniente da zone precluse alla raccolta) e dal D.Lgs n. 190/2006, art. 3 (ritiro dal mercato);
7. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

E' fatto obbligo a chi spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

Ai sensi degli articoli 4-8 della Legge 07.08.1990 n. 241 e successive modifiche, gli atti richiamati nel presente provvedimento sono disponibili in visione, ed è possibile richiederne copia, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e norme regolamentari, presso l'U.O. Sportello Unico dell'Ambiente di questo Comune nei giorni ed orari di apertura al pubblico (lunedì-mercoledì-venerdì ore 9.00-13.00, martedì-giovedì ore 15.00-17.00).

La presente consta di tre pagine.

Dalla Residenza Municipale, 31/12/2014

IL SINDACO
Valerio Zoggia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.20 e 21 del D.Lgs. n.82/2005: sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

pagina 3 di 4

VIA S.ANTONIO, 11 - 30016 JESOLO (VE) - Tel. (0421) 359111 – (0421) 359281 - Fax (0421) 359248 - Cod. Fiscale e Partita I.V.A. 00608720272
Apertura uffici: LUNEDI'-MERCOLEDI'-VENERDI' ore 9.00-13.00; MARTEDI'-GIOVEDI' ore 15.00-17.30

PEC : comune.jesolo@legalmail.it

G:\UTCA_SERVIZI VETERINARI E CANILE\Archivio\ORDINANZE\Pubblico\Interruzione raccolta molluschi vari_bozza ordinanza.doc